



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-90

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di Giugno il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AD USO DELLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – SMART CIG Z8423B3A41.

Adottata il 28/06/2018
Esecutiva dal 17/07/2018

28/06/2018	SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
------------	----------------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-90

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AD USO DELLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – SMART CIG Z8423B3A41.

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi dettati dal D. lgs. n. 267/2000 del 18/8/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi in indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- gli art. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- il Civico Regolamento sull'attività contrattuale, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 28/04/2011;
- il Regolamento per le Acquisizioni in Economia di Beni e Servizi del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.04.2008, e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Volume 1”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 31/05/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Volume 2 Obiettivi gestionali”

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 23/05/2018, esecutiva dal 01/06/2018, è stata indetta una procedura negoziata, tramite la piattaforma Mepa di Consip, per l'affidamento di un accordo quadro triennale, relativo alla fornitura di materiale elettrico ad uso della squadra manutentiva del Municipio V Valpolcevera;
- che in data 06/06/2018 è stata pubblicata la Richiesta di Offerta n. 1976830 sul portale Mepa per l'affidamento di tale accordo quadro, invitando 4544 ditte, ossia tutte quelle iscritte al Bando "Beni/materiali elettrici, da costruzione, ferramenta";
- che entro la scadenza stabilita sono pervenute due offerte da parte delle seguenti ditte:
 - Bi. Esse Spa che ha proposto la percentuale di sconto del 54,88%;
 - Demo Spa che ha proposto la percentuale di sconto del 48,75%;

Ritenuto pertanto di assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, un accordo quadro per la fornitura di materiale elettrico, della durata di tre anni e per l'importo complessivo di euro 10.980,00, Iva 22% inclusa, alla ditta Bi. Esse Spa che ha offerto, come da allegato al presente provvedimento, la percentuale di sconto di euro 54,88%, da applicare ai prezzi di listino delle case produttrici dei materiali richiesti e che si ritiene congrua;

Considerato che entro il termine di scadenza dell'accordo quadro il Municipio Valpolcevera potrà stipulare singoli contratti applicativi, secondo lo schema allegato quale parte integrante al presente provvedimento, nei limiti della disponibilità a bilancio e che comunque l'aggiudicazione dell'accordo non vincola in alcun modo l'Amministrazione a dar corso a tali successivi contratti;

Ritenuto pertanto di stipulare con la ditta aggiudicataria il contratto applicativo relativo alla prima annualità dell'accordo quadro, per l'importo complessivo di euro 6.100,00, Iva compresa;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 23/05/2018 si è provveduto a prenotare i fondi necessari sugli esercizi 2018 e 2019 e che pertanto si rimanda a successivo provvedimento l'impegno sull'esercizio 2020;
- la Civica Amministrazione, come già indicato nella Determina di cui sopra, si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;

Ritenuto:

- di prevedere la revoca di diritto dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
- di sostituire il Rup della presente procedura, a suo tempo individuato nella Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza che sarà destinata ad altro incarico a partire dai primi di luglio, con il Dott. Roberto Conio, attuale responsabile dell'area tecnica che attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione a tale procedura, con apposita autocertificazione conservata agli atti d'ufficio;

Dato atto:

- che la spesa di cui al presente provvedimento viene effettuata in ambito istituzionale;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DETERMINA

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, un accordo quadro di cui all'art. 54 dello stesso decreto, per la fornitura di materiale elettrico ad uso della squadra manutentiva del Municipio V Valpolcevera, per il periodo di tre anni e per l'importo complessivo di Euro 10.980,00 (Iva 22% inclusa), alla ditta Bi Esse Spa con sede legale in Via Chiarini, 7 – Fossano (CN) – P. Iva 01786630044 – Codice beneficiario 49306;
- 2) di prevedere che le modalità di svolgimento del servizio saranno disciplinate dalle Condizioni Particolari di Fornitura, allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 64 del 23/05/2018, esecutiva dal 01/06/2018;
- 3) di nominare, quale RUP del procedimento il Dott. Roberto Conio (in sostituzione della Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza), il quale attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione a tale procedura, con apposita autocertificazione conservata agli atti d'ufficio;
- 4) di prevedere che, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro, il Municipio Valpolcevera potrà stipulare singoli contratti applicativi nei limiti della disponibilità a bilancio e che comunque l'aggiudicazione dell'accordo non vincola in alcun modo l'Amministrazione a dar corso a tali successivi contratti;
- 5) di procedere alla stipula del contratto applicativo relativo alla prima annualità dell'accordo quadro, secondo lo schema di contratto allegato, quale parte integrante al presente provvedimento, per l'importo di euro 6.100,00, comprensivo di Iva;
- 6) di prelevare l'importo corrispondente alla **prima annualità dell'accordo quadro**, che si svolgerà in parte nell'esercizio 2018 e in parte nell'esercizio 2019, dai fondi prenotati con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 23/05/2018, al capitolo 68711 "Acquisizione di beni diversi", c.d.c. 4705 "Servizi tecnico manutentivi Valpolcevera", p.d.c. 1.3.1.2.7, nel seguente modo:
 - euro **3.660,00**, di cui euro 3.000,00 per imponibile ed euro 660,00 per Iva al 22% (**IMP.2018.11004**) previa totale riduzione della prenotazione imp.2018/9662 (**mov.001**);
 - euro **2.440,00**, di cui euro 2.000,00 per imponibile ed euro 440,00 per Iva al 22% (**IMP.2019.503**) previa riduzione di pari importo della prenotazione imp.2019/314 (**mov.001**);
- 7) di rimandare a successivo provvedimento l'impegno per la seconda e terza annualità dell'accordo quadro;
- 8) di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 9) di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

Il Direttore del
Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria letizia Santolamazza



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-90

AD OGGETTO

AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AD USO DELLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – SMART CIG Z8423B3A41.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

CONTRATTO APPLICATIVO

relativo alla prima annualità dell'accordo quadro per la fornitura di materiale elettrico ad uso della squadra manutentiva del Municipio V Valpolcevera

Affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO del-
SMARTCIG Z8423B3A41

L'anno 2018, il giorno del mese di, con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso:

TRA il Comune di Genova – Municipio V Valpolcevera, con sede in Genova, Via Reta n.3, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla Dott.ssa, nata a, il domiciliata presso la sede del Municipio, nella qualità di Direttore, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Municipio V Valpolcevera n. 2018/305.0.0./ adottata il, esecutiva ai sensi di legge dal

E l'Impresa Bi.Esse Spa, di seguito per brevità denominata Aggiudicatario, con sede in – Via - C.A.P. - Partita IVA, rappresentata dal Signor nato a, il.....e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO

- che in data, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.del, esecutiva dal....., è stato stipulato l'Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico ad uso della squadra manutentiva del Municipio V Valpolcevera;

- che l'Impresa Bi.Esse Spa ha offerto in sede di gara il ribasso percentuale del 54,88% (cinquantaquattro virgola ottantotto per cento) che sarà applicato ai prezzi di listino delle ditte produttrici dei materiali richiesti;

- che ai sensi del comma 3 dell'art. 54 del Codice, nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso;



COMUNE DI GENOVA

- che l'amministrazione aggiudicatrice non ha consultato l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare la sua offerta, in quanto non necessario;
 - che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro e del documento Condizioni Particolari di Fornitura, allegato allo stesso;
 - che sarà applicata la revoca di diritto dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
- Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 Oggetto, durata e ammontare del contratto.

1. Il Municipio V Valpolcevera affida alla ditta Bi.Esse Spa, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di materiale elettrico ad uso della propria squadra manutentiva per la prima annualità dell'accordo quadro citato in premessa, per l'importo di euro 5.000,00, al netto di Iva al 22%.
2. Il presente contratto ha la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione.
3. Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi alla vigente normativa CEE ed avere regolare marcatura "CE", ove prevista.
4. Gli articoli dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza.

Articolo 2 Modalità di esecuzione e termini della consegna



COMUNE DI GENOVA

1. Gli articoli saranno, di norma, ritirati direttamente dal personale dell'area manutentiva del Municipio presso il punto vendita dell'aggiudicatario. Potrà eccezionalmente essere richiesta la consegna da parte dell'aggiudicatario presso i locali indicati dal personale dell'area manutentiva del Municipio, in tal caso non dovranno essere addebitate spese di trasporto. La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico della ditta aggiudicataria.
2. Qualora gli articoli richiesti siano disponibili, oltre che singolarmente, anche in diversi confezionamenti contenenti diverse quantità di pezzi, l'aggiudicatario sarà tenuto a proporre il formato di confezionamento più conveniente per l'amministrazione, lasciando comunque al personale incaricato dal Municipio la facoltà di scegliere il confezionamento più adatto alle proprie necessità e consentendo il ritiro anche di un solo articolo per volta. La percentuale unica di sconto dovrà essere applicata al prezzo dell'intera confezione, scelta secondo i criteri del paragrafo precedente.
3. Le consegne dovranno avvenire con le seguenti tempistiche:
 - se la richiesta degli articoli da parte del personale dell'area manutentiva avviene entro le ore 12.30, sarà richiesta la consegna nella stessa giornata;
 - se la richiesta degli articoli da parte del personale dell'area manutentiva avviene dopo le ore 12.30, sarà richiesta la consegna entro le ore 12.30 del giorno successivo.

Articolo 3 Penalità, risoluzione del contratto e recesso

1. In caso di ritardi nelle consegne rispetto a quanto previsto all'art. 2, non imputabili a causa di forza maggiore debitamente documentata, l'aggiudicatario sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penalità:
 - euro 20,00 per ogni ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto all'art. 4, punto a);
 - euro 20,00 per ogni ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto all'art. 4, punto b);
 - euro 10,00 per ogni giornata di ritardo nella consegna, oltre le 24 ore.



COMUNE DI GENOVA

2. La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC; l'importo della penale, esattamente quantificato in tale comunicazione, verrà prelevato dai pagamenti in corso.
3. Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione. Resta comunque salva la responsabilità dell'aggiudicatario qualora siano accertati, successivamente alle verifiche, difetti od imperfezioni nella fornitura.
4. La Civica Amministrazione, procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare:
 - in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - in caso di ritardi, nell'esecuzione delle prestazioni imputabili a negligenza dell'aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali di cui sopra.
5. La Civica Amministrazione può inoltre recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 4 Pagamenti

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'aggiudicatario è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti ed inoltre rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero di **C.I.G. Z8423B3A41**; il codice IPA **AD2KBJ**; l'annotazione "scissione dei pagamenti" da inserire mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità", all'interno della sezione "Dati Riepilogo".
2. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente contratto, acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, riguardante l'Appaltatore.
3. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12



COMUNE DI GENOVA

novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

4. L'aggiudicatario medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Articolo 5. Documenti che fanno parte del contratto applicativo

1. Fa parte integrante del presente contratto, sebbene non allegato in quanto non materialmente e fisicamente unito al medesimo e avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettato integralmente il documento Condizioni particolari di fornitura.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto applicativo si richiama l'accordo quadro stipulato in datae il documento Condizioni particolari di fornitura allegato allo stesso.

S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il vigente Codice sugli appalti, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti.

Articolo 6. Spese contrattuali



COMUNE DI GENOVA

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse inerenti e conseguenti e in genere tutti gli oneri previsti dal documento Condizioni Particolari di Fornitura sono a totale carico dell'aggiudicatario.

2. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il Direttore

del Municipio V Valpolcevera

Dott.ssa M. Letizia SANTOLAMAZZA

.....

L'Aggiudicatario

.....